



CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)

Prot. 27547

Lissone, 3/6/2016

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALL' ACCESSIBILITÀ DEI DISABILI
AI LOCALI O SPAZI IN EDIFICI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO**

PREMESSO che l'art. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" definisce, come barriere architettoniche:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

PREMESSO che l'art. 2 del Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.", individua le seguenti definizioni:

- G. Per **accessibilità** si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
- H. Per **visitabilità** si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.



CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)

I. Per **adattabilità** si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

PREMESSO che l'art. 24." Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche" della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 recita:

comma 1) *Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;*

comma 4) *Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.*

comma 5) *La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.*

comma 7) *Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.*



CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)

CONSIDERATO che nel rispetto della sopracitata normativa l'insediamento di attività aperte al pubblico, anche derivante da mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, deve essere subordinato **alla verifica dell'accessibilità dei locali:**

- l'accessibilità deve essere garantita anche nel caso di interventi minori, quali trasformazioni interne, installazione o trasformazione di vetrine;
- l'accessibilità deve essere garantita anche nel caso di opere di manutenzione straordinaria su percorsi comuni, quali scale, cortili, ecc. di pertinenza dei fabbricati.

CONSIDERATO che l'Art. 20 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada), al comma 3, dispone che "Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. (...) Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

CONSIDERATO inoltre che l'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.", dispone in merito ai marciapiedi, al comma 3, dispone "La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote".

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. g) del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione degli spazi pubblici il quale dispone "g) accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap", sono esenti dal pagamento del canone di occupazione di spazio.

ATTESO che relativamente alla nozione di "edificio privato aperto al pubblico" è ragionevole sostenere che comprende tutti gli ambienti spazi o edifici privati dove si svolge un'attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio ed alla produzione di servizi, quali, ad esempio, teatri, cinematografi, club privati, alberghi, ristoranti, centri commerciali, negozi, bar ed altri;



CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)

VERIFICATO altresì che nelle unità immobiliari, sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, sono accessibili.

In tal caso l'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

a. gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali; si tratta, quindi di garantire un percorso esterno accessibile con la viabilità pubblica, che consenta l'accessibilità agli spazi di relazione.

b. le parti comuni (se ce ne sono).

DATO ATTO che l'accessibilità delle sedi di attività aperte al pubblico deve prevedere porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali (marciapiede o sede stradale) o con essi raccordati mediante rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime:

- gli accessi devono avere una luce netta minima di mt. 0,80
- zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano, estendersi per ciascuna zona per una profondità non inferiore a mt. 1,50 ed essere protette dagli agenti atmosferici,
- il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso livello dell'accesso,
- eventuali differenze di quota non devono superare i cm. 2,5 ed essere sempre arrotondati;

Per interventi sul patrimonio edilizio esistente, pertanto, bisogna rispettare le prescrizioni sopra esposte, salvo richiedere la deroga prevista dalle norme citate nel caso di impossibilità tecnica documentata, ovvero, nel caso sia possibile, adottare sistemi o accorgimenti tecnici che, in linea con le prescrizioni tecniche previste, consentano di assolvere al requisito dell'accessibilità all'unità immobiliare e ai suoi spazi di relazione

ATTESO che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente quali: cambi di destinazione d'uso senza opere, cambi di destinazione d'uso con interventi che ricadono nell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della LR n. 12 del 2005 (esclusa la ristrutturazione edilizia) è possibile invocare la "visitabilità condizionata" prevista dall'articolo 5.7 del D.M. n. 236 del 1989,



CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)

La norma sopra richiamata infatti stabilisce che, negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nel decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'articolo 2 del DPR 384 del 1978.

Tutto ciò premesso

VISTA LA LEGGE [9 gennaio 1989, n. 13](#);

VISTA LA LEGGE 5 febbraio 1992 n. 104;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503,

VISTO IL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285;

VISTO IL D.M. [del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236](#);

Visto il Regolamento per l'occupazione dello spazio pubblico del Comune di Lissone

Vista la legge regionale n. 6/89;

SI DISPONE

- 1) che, nel territorio comunale gli esercizi pubblici e tutte le attività di tipo commerciale, ricettivo, culturale, sportivo e per lo spettacolo, aperte al pubblico con un ingresso frontestrada debbano essere accessibili alle persone con disabilità;
- 2) laddove è possibile intervenire con una soluzione che insista sullo spazio antistante all'ingresso su suolo pubblico con soluzioni di adeguata efficacia (rampe esterne, piattaforme meccaniche, rampe removibili) per superare dislivelli superiori a cm 2,5 è dovuta l'installazione di tali manufatti a condizione che non costituiscano pericolo per i passanti;
- 3) nel caso ricorrano le condizioni di cui al punto 2), il proprietario dell'attività dovrà individuare la soluzione tecnica più adatta, (segnalando opportunamente tali manufatti) mantenibile a titolo gratuito, nel rispetto degli spazi di passaggio sul marciapiede, della sicurezza dei pedoni, delle attrezzature/impianti pubblici e della percezione da parte delle



CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)

persone con disabilità sensoriale; in questo caso per l'occupazione di suolo pubblico, non sarà previsto alcun onere in quanto si ritiene che, sia i principi dell'ordinamento a favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche, che la disposizione dell'art. 10 lett. g) del Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione degli spazi pubblici, possano portare a consentire una esenzione di totale pagamento per qualsiasi rampa realizzata ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

- 4) qualora non sia possibile, per la ridotta larghezza del marciapiede, adottare una soluzione che insista sullo spazio antistante l'ingresso su suolo pubblico, previste al punto 2) si è tenuti a dotarsi di una soluzione provvisoria, per garantire l'accesso alle persone con disabilità, con scivoli mobili e campanello di chiamata, o soluzioni similari;
- 5) Che in considerazione del ridotto calibro dei marciapiedi esistenti sul territorio cittadino, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20, comma 3 ultimo periodo del D.lgs. 285/92, sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, che non può essere inferiore ad 1,5 m.
- 6) Che tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone disabili, sono dichiarate inabitabili e inagibili e verranno applicate le sanzioni previste di cui all'art. 24 della L.104/92 nonché le sanzioni previste dalle leggi regionali e dello stato in materia di violazione delle disposizioni delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici
- 7) Che un'occupazione del marciapiede senza che venga mantenuta una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,5 m, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 679 e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del D.Lgs 285/92.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
F.TO Arch. Vittoria di Giglio

Il COMANDANTE DELLA
POLIZIA LOCALE
F.TO Dott. Ferdinando
Longobardo



CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)